



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Del 12/03/2025	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D.LGS.175/2016. RIFERITA ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023""
------------------------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno dodici del mese di marzo alle ore 19:00 e segg, nella sede della Casa Comunale.

Alla I° convocazione in sessione Ordinaria partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Domino Pietro	Consigliere	Presente
2	Blando Marilyn	Consigliere	Presente
3	Morici Maria Luisa	Consigliere	Assente
4	Cicala Elena	Consigliere	Presente
5	Monti Marianna	Consigliere	Presente
6	Martorana Gioacchino	Consigliere	Presente
7	Lo Cascio Marco	Consigliere	Presente
8	Di Noto Oriana	Consigliere	Presente
9	Fontana Salvatore	Consigliere	Presente
10	Lo Cascio Vincenzo	Consigliere	Presente
11	Martorana Marco	Presidente	Presente
12	Martorana Paolo Francesco	Consigliere	Assente
13	Curvato Maria	Consigliere	Presente
14	Guglielmo Fabiana	Consigliere	Assente
15	Martorana Giuseppa Maria Gabriella	Consigliere	Assente
16	Bisconti Salvatore	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 4

Si da atto della sussistenza del numero legale.

Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Manta Adriana

La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce il terzo punto all'o.d.g.: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 d.lgs.175/2016. Riferita alle partecipazioni detenute al 31/12/2023"

Illustra la proposta il Segretario Comunale, evidenziando che si tratta di un adempimento disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e con il quale viene effettuata la ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate.

Il Consigliere Bisconti dice che la liquidazione di Metropoli Est, che ormai va avanti da anni, ha un costo, pertanto o si rimette in bonis o si chiude .

Il Sindaco in merito ai costi rileva che il commissario liquidatore aveva inviato una nota con la quale chiedeva di aderire alla rottamazione delle cartelle debite e che l'adesione ha comportato un notevole risparmio rispetto alla massa debitoria. Si era fatta una riunione per la liquidazione, ma è mancata la volontà di alcuni. Precisa che si era parlato anche della opportunità di portare gli atti al tribunale.

Il Consigliere Bisconti precisa che a suo avviso si trattava di un valido strumento, che consentiva di partecipare a bandi che richiedevano un certo numero di abitanti. A fronte di un valido strumento la differenza è data dalla gestione. Suggerisce di tentare di mettere un punto alla vicenda

Conclusa la discussione sul punto in assenza di altri interventi, **il Presidente** mette in votazione la proposta in esame.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta a oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 d.lgs.175/2016. Riferita alle partecipazioni detenute al 31/12/2023"

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la richiesta di immediata eseguibilità della deliberazione.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Terminate le votazioni, **il Presidente** dichiara la chiusura del punto



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 22/01/2025

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D.LGS.175/2016. RIFERITA ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023""REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D.LGS.175/2016. RIFERITA ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023""

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs.175/2016 riferita alle partecipazioni detenute al 31/12/2023" , attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del suddetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO, inoltre, che il comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, dando attuazione alle previsioni normative, il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2017 ha effettuato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento al pacchetto di partecipazioni posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini indicati devono essere alienate oppure essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico; non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) sussistenza delle seguenti situazioni previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP); e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del richiamato testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni anche: - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i

requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.; - in società che, alla data di entrata in vigore del richiamato decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO, ancora, che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 55 del 21/12/2022 avente per oggetto "Ricognizione e Revisione Periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Ficarazzi al 31.12.2021 "

RITENUTO di dover avviare l'analisi sulle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023,;

VISTO il documento pubblicato sul sito internet del MEF Dipartimento Tesoro "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" che contiene anche la modulistica da utilizzare per l'analisi e la redazione della razionalizzazione periodica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Dato atto che le partecipazioni attive del Comune di Ficarazzi riguardano società la cui costituzione è obbligatoriamente prevista dalla legge, come nel caso della società afferente alla regolazione del ciclo dei rifiuti, disciplinate da speciale normativa regionale di settore;

VISTO l'esito della ricognizione di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. 175/2016 e smi effettuata dall'ufficio sulla scorta dei dati del bilancio di esercizio al 31.12.2023 come risultante dalla scheda seguente ...:

Denominazione partecipata	Codice fiscale partecipata	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione	Note
AMAP Spa	4797200823	0,0000195454%	Mantenimento senza interventi	La società svolge gestione del SII nell'ambito territoriale ottimale dell'Area Metropolitana di Palermo
SRR	06269510829	1,291	Mantenimento senza interventi	La costituzione della società è avvenuta in attuazione della L.R. 9/2010
Metropoli EST in liquidazione	04993160821	6%	Già posta in liquidazione –	prosecuzione delle azioni di liquidazione

PREMESSO che l'analisi dell'assetto delle società partecipate è stato condotto, attraverso l'esame dei dati complessivi riferiti all'anno 2023 desunti dai bilanci al 31/12/2023 delle Società partecipate

VISTO l'art.30 del D.lgs. 201/2022 recante le verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, prevede che per i "comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio", una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori al fine di rilevare, per ogni servizio affidato:

- il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9;

- la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

CONSIDERATO che a mente del comma 2 dell'art. 30 cit. la ricognizione "è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016";

PRESO ATTO che con la nota 420/2025 è stato chiesto a tutti i Responsabili di Settore che abbiano affidato un servizio pubblico locale a rete e non, di rilevanza economica, a voler procedere secondo le rispettive competenze alla redazione della relazione prevista dalla sopra cita disciplina (art. 30 D.lgs.201/2022), utilizzando il modello di Relazione ex art. 30 D.lgs. n. 201/2022 messo a disposizione dall'ANCI (quaderno operativo n. 53/2024).

PRESO ATTO che hanno risposto con nota positiva il Responsabile del Settore III con nota 820/2025 il quale ha relazionato in merito al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e il Responsabile del Settore VI , con nota 1044/2025 in merito al servizio di refezione scolastica quale servizio a domanda individuale (All B)

PROPONE

APPROVARE la ricognizione, analiticamente dettagliata nelle schede di rilevazione periodica predisposte, secondo il modello ministeriale che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al 31/12/2023 delle Società in cui il Comune di Ficarazzi detiene direttamente partecipazioni, effettuata secondo le "Linee guida del Ministero del Tesoro – Corte dei Conti, come disposto dall'art. 20, comma 1, del d.L.gs 175/2016 (ALLEGATO A);

DI PRENDERE ATTO che dalla superiore ricognizione, per le motivazioni di cui in parte narrativa, non emerge la necessità di provvedere all'elaborazione di un piano di razionalizzazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D.LGS.175/2016. RIFERITA ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023"” dotata dei prescritti pareri favorevoli.

Visto il parere favorevole reso con verbale n. 5/2025, dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli 12

Contrari 0




Astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la proposta a oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D.LGS.175/2016. RIFERITA ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023"” che, allegata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dichiarare, come da votazione successiva di cui al verbale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le ragioni in proposta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE
<p>Domino Pietro </p> <p>Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>	<p>Dott. Marco Martorana </p> <p>Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>	<p>Dott. Manta Adriana </p> <p>Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Manta Adriana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12 marzo 2025, ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
- X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Manta Adriana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa